

Circolare n. 41 SC-fa
22/11/2017

Ambiente.

Sentenza della Corte di
Giustizia UE 1° giugno
2017, causa C-529/15.

Nozione di danno am-
bientale ai sensi della
Direttiva 2004/35/CE.

SINTESI

Con questa sentenza, pronunciata a seguito di ricorso presentato dalla Corte amministrativa austriaca, la Corte di Giustizia Europea (CGE) fornisce l'interpretazione¹ sulla definizione di "danno ambientale" ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2004/35/CE, e in particolare di "danno alle acque", stabilendo che il legislatore nazionale non può escludere la qualifica "ambientale" a quel danno che, seppure coperto da un'autorizzazione rilasciata in virtù della normativa nazionale, risulti comunque idoneo ad "incidere in modo significativamente negativo" sullo stato delle acque.

Nel caso di specie, un cittadino austriaco, titolare di una licenza di pesca, aveva presentato ricorso contro un'impresa che gestiva una centrale idroelettrica su un fiume dell'Austria, per danni all'ambiente rappresentati da una sovramortalità dei pesci per lunghi tratti del fiume, con relativa compromissione della loro riproduzione naturale.

La Camera amministrativa indipendente della Stiria (giudice di primo grado) respingeva il ricorso, rilevando sostanzialmente che la centrale idroelettrica era stata autorizzata con una decisione del governatore della Stiria conforme alla disciplina nazionale delle acque. Il danno lamentato dal cittadino era dunque coperto da tale decisione, in conformità a quanto stabilito dalla citata disciplina; conseguentemente, tale danno non poteva essere qualificato come "ambientale" ai sensi della predetta normativa.

Contro questa prima sentenza il privato proponeva ricorso presso la Corte amministrativa dell'Austria (giudice di secondo grado), sostenendo che la normativa nazionale era in contrasto con la Direttiva 2004/35/CE, nella parte in cui la sua applicazione comportava che ogni autorizzazione rilasciata conformemente alla disciplina sulle acque era in grado di escludere la sussistenza di un danno ambientale.

La Corte amministrativa decideva pertanto di sospendere il processo per sottoporre alla CGE una serie di questioni pregiudiziali, fra le quali, principalmente, le seguenti:

- se la Direttiva 2004/35/CE sia applicabile anche a danni che, pur verificatisi in data successiva a quella stabilita, derivino dal funzionamento di un impianto (centrale idroelettrica) autorizzato e attivato in epoca precedente a quella data; e se tali danni siano o no coperti da un'autorizzazione rilasciata conformemente alla disciplina nazionale

¹ La decisione adottata dalla CGE sulla questione pregiudiziale di interpretazione di una norma comunitaria non soltanto vincola il giudice del rinvio (nella fattispecie, il giudice austriaco), ma trova anche applicazione in tutte le cause ove si controverta della medesima questione; essendo infatti tale pronuncia volta a chiarire il significato delle norme UE sottoposte al vaglio della Corte, essa possiede carattere generale ed astratto, ed ha **portata vincolante delle disposizioni interpretate nei confronti dei singoli Stati membri.**

delle acque;

- se la Direttiva in parola osti ad una disposizione nazionale che escluda dalla nozione di “danno ambientale” un danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interessate, qualora il danno sia coperto da un’autorizzazione rilasciata conformemente ad una disposizione di legge nazionale;

Sulla prima delle questioni indicate, la CGE chiarisce che, in virtù dell’art. 17 della Direttiva in commento (in base al quale gli Stati membri avevano l’obbligo di conformarsi alle disposizioni della stessa entro il 30 aprile 2007)

- a) la Direttiva si applica al danno causato da un’emissione o un evento verificatosi il 30 aprile 2007 o successivamente a tale data, quando il danno deriva sia da attività svolte da tale data in poi, sia da attività svolte precedentemente a tale data ma non terminate prima di essa; nel caso di specie, risultava che la centrale idroelettrica era stata autorizzata e messa in esercizio prima del 2007, e che il suo funzionamento aveva prodotto fluttuazioni significative a livello delle acque del fiume, anche successivamente al 30 aprile 2007, in grado di causare una sovramortalità dei pesci; l’art. 17 va dunque interpretato, secondo la CGE, nel senso che la Direttiva si applica “ai danni ambientali verificatisi successivamente al 30 aprile 2007 ma causati dalla gestione di un impianto autorizzato conformemente alla disciplina in materia di acque e messo in funzione anteriormente a tale data”.

Sul secondo punto, all’osservazione del giudice austriaco secondo cui, in base al diritto interno, i danni derivanti da un’attività autorizzata conformemente alla legge nazionale non sono qualificati come danno ambientale ai sensi della Direttiva 2004/35/CE

- la CGE risponde che l’art. 2, paragrafo 1, lett. b) della Direttiva non prevede, riguardo ai danni coperti da un’autorizzazione, alcuna deroga generale idonea a sottrarli alla nozione di “danni ambientali”; tale norma prevede una deroga per l’impatto negativo sull’ambiente soltanto ed esclusivamente con riguardo a determinate situazioni a cui risulti applicabile la normativa speciale in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE); diversamente, l’art. 2 citato della Direttiva 2004/35/CE deve essere interpretato nel senso che tale norma comunitaria osta ad una disposizione del diritto nazionale che escluda, in via generale ed automatica, che il danno idoneo a incidere in maniera significativamente negativa sullo stato ecologico, chimico o quantitativo delle acque, sia qualificato come “danno ambientale” per il solo fatto di essere coperto da un’autorizzazione rilasciata conformemente allo stesso diritto nazionale.